

Il Mediatore - requisiti

Elenco Mediatori

Presso l'OMF è istituito un Elenco di Mediatori, formato da un numero minimo di almeno 7 (sette) Mediatori che siano Avvocati iscritti all'Albo del Foro di Grosseto, e abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore essendo in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

Il numero di Mediatori viene periodicamente rideterminato dal Consiglio Direttivo in aumento e/o riduzione, tenuto conto dell'andamento delle Mediazioni ed anche in relazione al numero, al tipo ed alla materia trattata nelle mediazioni effettivamente svolte nel semestre precedente la revisione.

L'Elenco aggiornato è inviato al Ministero competente secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'Albo del Foro di Grosseto non sottoposto a sospensione dall'esercizio della professione.

Il Mediatore, fermo quanto previsto in argomento dal D.Lgs. 28/2010 e succ. mod., non deve in ogni caso: fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto, fatti salvi i casi di incompatibilità o di legittimo impedimento.

Il Mediatore ha il dovere di:

- a) attenersi allo Statuto ed al presente Regolamento; eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- b) gestire/rispondere della procedura di mediazione dal momento della nomina a quello della sua conclusione, salvo casi di sopravvenuta impossibilità oggettiva e/o soggettiva;
- c) rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera e/o a causa di essa, consapevole che gli atti ed i provvedimenti del procedimento di mediazione e del suo ufficio non sono accessibili a terzi e/o al pubblico salvo i casi indicati dalla legge;
- d) nel trattamento dei dati personali relativi alla posizione che gli sono proposte o affidate dovrà attenersi a quanto previsto dal reg. Ue 679/2016 e al Dlg.vo 196/2003 e s.m.i nonché alle direttive e linee guida sulle modalità di trattamento e misure di sicurezza stabile dall'COA. Nella gestione delle pratiche affidategli assumerà la veste di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del reg. Ue 679/2016.
- e) rispettare il Codice Etico dell'O.M.F. di Grosseto.

Egli, altresì, si relazionerà, se del caso, con il Responsabile per favorire l'ordinato assetto del procedimento di mediazione assegnato.

Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

Il Mediatore non può assumere la funzione di mediatore quando:

- a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
- c) quando ricorra una delle ipotesi di riconsiliazione degli arbitri prevista dal codice di rito;

d) qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, presente o futuro, in relazione all'esito della mediazione.

In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza e informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di ogni tipo.

Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non può assumere successivamente, a nessun titolo, alcun incarico con riguardo allo stesso oggetto della controversia trattata nel procedimento di mediazione.

Al mediatore designato (ed o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero nelle ipotesi previste ai sensi della legge professionale n.274/2012 nonché dal Codice Deontologico Forense), è fatto divieto:

a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;

b) di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nelle procedura di mediazione ;

c) di percepire compensi o regalie dalle parti ;

d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti gli affari trattati nella procedura di mediazione.

Procedimenti conseguenti alle condotte dei Mediatori.

In caso di ingiustificata/mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto, ovvero il mancato rispetto degli obblighi tutti con esso assunti, ovvero più in generale in caso di violazione dello Statuto, del Codice Etico e/o condotta non adeguata alla funzione, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Responsabile, contesta per iscritto l'addebito al Mediatore invitandolo a fornire chiarimenti entro un congruo termine, comunque non inferiore a sette giorni liberi. Sentito quindi il mediatore, qualora egli ne faccia richiesta, ove ne sussistano i presupposti, il Consiglio Direttivo assume ogni iniziativa utile per il buon fine della mediazione o degli incarichi assegnati al Mediatore, secondo quanto previsto dallo Statuto.

In ogni caso è immediatamente informato il C.O.A. di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di spettanza.